



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 262

Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che le singole agevolazioni previste negli articoli 253, 254, 257 e 258 non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti o aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	IV — Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Sezione	Prima — Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-262-navi-ed-aeromobili-stranieri-reciprocita-di-trattamento/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it